

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
MATERA**

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE
DI CONDOTTE IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO RICADENTI NELLE
AREE DEI CC.OO. BRADANICO, SERRAMARINA, SAN BASILIO,
SCANZANO, POLICORO, SENISE-LAURIA, ALTA VAL D'AGRI,
GAUDIANO DI LAVELLO**

ANNO 2023

Elaborato	- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
6	
Scala	-----

Data: Dicembre 2022

REDATTO DA
Geom. Giuseppe ZAFFARESE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Francesco SCARANO

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE
DI CONDOTTE IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO RICADENTI NELLE AREE
DEI CC. OO. BRADANICO, SERRAMARINA, SAN BASILIO, SCANZANO,
POLICORO, SENISE-LAURIA, ALTA VAL D'AGRI, GAUDIANO DI LAVELLO**

ANNO 2023

COMPENSORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA

STAZIONE APPALTANTE	:	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	:	Dott. Francesco SCARANO
PROGETTISTA	:	Geom. Nicola CAMARDELLA Geom. Giuseppe ZAFFARESE
DIRETTORE DEI LAVORI	:	
DIRETTORE OPERATIVO	:	
DIRETTORE DI CANTIERE	:	
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE	:	Geom. Giuseppe ZAFFARESE
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	:	
IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI	:	
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE	:	

INDICE

Art. 1	Premessa e descrizione dei lavori.....	pag. 3
Art. 2	Modalità di presentazione di eventuali proposte di integrazione o modifiche da parte delle Imprese esecutrici dei lavori al Piano di Sicurezza e di Coordinamento	pag. 3
Art. 3	Obbligo delle imprese di redigere il “piano operativo di sicurezza”	pag. 4
Art. 4	Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza	pag. 4
Art. 5	Notifica preliminare	pag. 5
Art. 6	Requisiti richiesti alle Imprese	pag. 5
Art. 7	Referenti per la sicurezza	pag. 5
Art. 8	Documenti da tenere a disposizione presso il cantiere	pag. 6
Art. 9	Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e dei rischi ambientali	pag. 7
Art. 10	Considerazioni sull’analisi, la valutazione dei rischi e le procedure da seguire per l’esecuzione dei lavori in sicurezza	pag. 7
Art. 11	Metodologia per la valutazione del rischio.....	pag. 7
Art. 12	Modalità di attuazione della valutazione del rumore	pag. 9
Art. 13	Organizzazione logistica del cantiere	pag. 9
Art. 14	Rischi esterni connessi al sito e ad eventuale presenza di terzi	pag. 10
Art. 15	Pronto soccorso.....	pag. 10
Art. 16	Sorveglianza sanitaria e visite mediche	pag. 10
Art. 17	Informazione e formazione del personale	pag. 11
Art. 18	Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale per l’esecuzione di tutti i lavori ad eccezione degli interventi su tubazioni contenenti amianto	pag. 12
Art. 19	Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale per l’esecuzione dei lavori su tubazioni contenenti amianto	pag. 13
Art. 20	Segnaletica di sicurezza	pag. 14
Art. 21	Norme antincendio ed evacuazione	pag. 15
Art. 22	Coordinamento tra imprese, eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi	pag. 16
Art. 23	Attribuzioni delle responsabilità in materia di sicurezza	pag. 16
Art. 24	Stima dei costi della sicurezza	pag. 17
Art. 25	Indice delle schede di sicurezza	pag. 19
Art. 26	Valutazione dei rischi.....	pag. 19
Art. 27	Schede di sicurezza – apparecchiature ed attrezzi.....	pag. 20
Art. 28	Schede di sicurezza – attività	pag. 22
Art. 29	Schede di sicurezza – mansioni ed attività.....	pag. 23
Art. 30	Misure di contenimento dalla diffusione del covid-19	pag. 25

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

- “Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti);
- “Capitolato generale d’appalto” (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- “R.U.P.” (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999);
- “lavoratore” persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato;
- “datore di lavoro” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;
- “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- “medico competente” medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- “valutazione dei rischi” valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- “formazione” processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- “informazione” complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- “addestramento” complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Art. 1

Premessa e descrizione dei lavori

1. Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) è stato elaborato dal Geom. Giuseppe ZAFFARESE in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dell'opera, in forza della designazione ricevuta con Disposizione di Servizio n. _____.
2. Esso rappresenta il documento base per la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, relativamente ai **“Lavori di manutenzione ordinaria per la riparazione di condotte irrigue in cemento amianto ricadenti nelle aree dei Centri Operativi: BRADANICO, SERRAMARINA, SAN BASILIO, SCANZANO, POLICORO, SENISE-LAURIA, ALTA VAL D'AGRI, GAUDIANO DI LAVELLO”**.
3. I lavori consistono in:
 - a. Rimozione di tubazione in cemento contenente amianto;
 - b. Imbustaggio, prelievo e trasporto in discarica di tubazione in cemento contenente amianto;
4. Trattandosi di interventi da effettuarsi per lo più a seguito di rotture e generalmente di durata limitata a due-tre giorni non è significativo predisporre un programma dei lavori, ma esso dovrà essere presentato dalle ditte esecutrici nel loro Piano Operativo di Sicurezza.
5. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
6. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo, ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
7. Il numero massimo presunto dei lavoratori presenti contemporaneamente sul cantiere varierà a seconda del tipo di intervento; normalmente si prevedono 3 addetti.
8. Il numero medio presunto di lavoratori presenti contemporaneamente su ciascun cantiere sarà di 3.
9. Il numero previsto degli uomini/giorni necessari per la realizzazione dell'Opera nel suo complesso sarà maggiore di 200 uomini/giorno.
10. Il numero massimo delle imprese previste nel corso dello svolgimento di ciascun cantiere sarà di 2.
11. **L'ammontare complessivo presunto dei lavori a misura e dei lavori ed oneri compensati in economia è di € 35.833,85 al netto dell'I.V.A., oltre € 616,40 per oneri di sicurezza da P.S.C. non soggetti a ribasso ed € 772,17 per oneri di sicurezza Covid-19.**

Art. 2

Modalità di presentazione di eventuali proposte di integrazione o modifica da parte delle imprese esecutrici dei lavori al Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il comma 5 dell'articolo 100 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 consente all'impresa che si aggiudica i lavori di presentare al coordinatore per l'esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 3

Obbligo delle imprese di redigere il “piano operativo di sicurezza”

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

Art. 4

Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza

1. Da esporre in prossimità del telefono di cantiere logistico e (visto il diffuso utilizzo di telefoni cellulari) nei punti strategici e di maggior frequentazione dei lavori in corso, per favorirne l'utilizzo in caso di emergenza.

Pronto soccorso e/o pronto intervento:	Numero di telefono
Ospedale civile di Potenza	0971 611111
Ospedale civile di Matera	0835 243212
Ospedale civile di Tinchi	0835 586525
Ospedale civile di Policoro	0835 972171
Ospedale civile di Villa d'Agri	0971 312111
Ospedale civile di Melfi	0972 773111
Comando dei Vigili del fuoco	115
Pubblica sicurezza	113
Carabinieri	112
Corpo Forestale dello Stato	1515
Segnalazione guasti Acquedotto	0835 388367
Segnalazione guasti ENEL Elettricità	0835 333803
Segnalazione guasti ITALGAS	0835382970
Segnalazione guasti BASENGAS	0835/411594
Segnalazione guasti TELECOM Guasti telefonici	182

Consorzio di Bonifica :	Numero di telefono
MATERA SEDE CENTRALE	0835 2481
Centro Operativo Bradanico	0835 319982
Centro Operativo Serra Marina	0835 745510
Centro Operativo San Basilio	0835 585854

Centro Operativo Scanzano	0835 953023
Centro Operativo Policoro	0835 972804
Casello Sinni	0835 901386
Sede di Potenza	0971 093070
Centro Operativo Senise-Lauria	0973 584767
Centro Operativo Villa d'Agri	0975 352048
Centro Operativo Gaudiano di Lavello	0972 82811
Sede di Rionero	0972 7162697
Diga di San Giuliano	0835 319971
Diga di Gannano	0835 533018
Diga di Lampeggiano	331 6582261
Diga di San Giuliano	0835 319971
Diga di Gannano	0835 533018

2. Il personale delle dighe deve provvedere a contattare, quando necessario, il funzionario reperibile per l'emergenza secondo il Piano di emergenza consortile.

Art. 5 Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Art. 6 Requisiti richiesti alle imprese

1. I lavori saranno dati in appalto ad una impresa principale, che ha facoltà di ricorrere ad imprese subappaltatrici, previa autorizzazione della stazione appaltante.
2. Nella medesima area di intervento di cui al presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento potrà intervenire altra impresa nei casi in cui il lavoro riveste carattere di urgenza ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.
3. Gli interventi su manufatti contenenti amianto dovranno essere eseguiti:
 - relativamente all'esecuzione dei lavori, soltanto da imprese iscritte alla categoria 10 (attività di bonifica di beni contenenti amianto) dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
 - relativamente al trasporto, soltanto da imprese iscritte alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) e/o categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Art. 7 Referenti per la sicurezza

1. Ciascuna impresa che interverrà nell'esecuzione dei lavori dovrà fornire, prima dell'inizio dei lavori, le seguenti informazioni:

DATORE DI LAVORO

Cognome	Nome
Via	n.
C.A.P.	Tel.

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Cognome	Nome
Via	n.
C.A.P.	Tel.

DIRETTORE DEL CANTIERE

Cognome	Nome
Via	n.
C.A.P.	Tel.

CAPO CANTIERE

Cognome	Nome
Via	n.
C.A.P.	Tel.

MEDICO COMPETENTE

Cognome	Nome
Via	n.
C.A.P.	Tel.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Cognome	Nome
Via	n.
C.A.P.	Tel.

ADDETTO ALLA SICUREZZA DI CANTIERE

Cognome	Nome
Via	n.
C.A.P.	Tel.

ADDETTO ALL'EMERGENZA DI CANTIERE

Cognome	Nome
Via	n.
C.A.P.	Tel.

Art. 8**Documenti da tenere a disposizione presso il cantiere**

1. Documentazione a carico del committente:
 - Copia della notifica all'organo di vigilanza territorialmente competente.
 - Copia della documentazione richiesta all'impresa principale ed alle altre ditte in materia di sicurezza sul lavoro.
 - Verbali di riunioni di coordinamento.

2. Documentazione a cura della impresa principale:
 - Iscrizione alla CCIAA.
 - Denuncia di nuovo lavoro all'INAIL.
 - DURC.
 - Registro degli infortuni.
 - Libro matricola dei dipendenti o libro unico del lavoro.
 - Dichiarazione di cui all'art. 90, comma 9 del DLgs 81/2008 (rispetto agli obblighi assicurativi e previdenziali).
 - Documento di valutazione dei rischi ai sensi del DLgs 81/2008, con riferimento all'attività del cantiere.
 - Cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti interessati dal procedimento.
 - Libretti d'uso delle macchine ed attrezzature.
 - Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza.

 - Documenti attestanti la formazione e l'informazione.
 - Valutazione del rischio del rumore e vibrazioni meccaniche.
 - Schede di sicurezza delle sostanze e prodotti chimici.
 - Programma sanitario (con cartelle sanitarie delle maestranze impiegate).
 - Giudizi di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori.
 - Libro paga o altri documenti equipollenti (presenza giornaliera).
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola d'arte e trasmissione all'ISPESL ed ASL/ARPA.
 - Libretto apparecchi di sollevamento con portata superiore a kg 200, omologazioni e verifiche periodiche.
3. Ogni impresa e ditta interessata dai lavori dovrà custodire in cantiere copia della documentazione di sua pertinenza, tra quelle sopra riportate.

Art. 9

Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e dei rischi ambientali

1. I lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui all'articolo 100, Comma 1, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, sono stati individuati nell'Allegato XI dello stesso decreto, in particolare essi sono:
 - lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
 - lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
 - lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
 - lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
 - lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
 - lavori con presenza di materiali contenenti amianto.
2. L'Impresa principale deve verificare i luoghi dell'intervento, prima dell'inizio dei lavori e segnalare tempestivamente eventuali impedimenti o interferenze che dovessero sopravvenire e tali da condizionare le lavorazioni previste nel progetto e costituire fonte di pericolo.

Art. 10

Considerazioni sull'analisi, la valutazione dei rischi e le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori in sicurezza

1. L'analisi e la valutazione dei rischi è stata affrontata contestualmente, già in fase di progettazione e pianificazione nell'intento di ridurre al minimo le possibilità di infortuni sul lavoro.
2. Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in considerazione, è scaturita la successiva valutazione dei rischi che tiene conto della:
 - identificazione dei pericoli;
 - identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali;
 - valutazione degli stessi rischi sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
 - studio di fattibilità per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante provvedimenti organizzativi o misure tecnologiche adeguate.
3. Gli allegati della sicurezza, redatti in forma di Schede, evidenziano, tra l'altro, quali sono i maggiori «Rischi possibili», le «Misure di sicurezza» e le «Cautele e Note» per ogni singola fase lavorativa, con lo scopo di

indirizzare la «Sicurezza» in funzione di specifiche esigenze che si riscontrano nello sviluppo ed avanzamento del lavoro.

- È importante però precisare che questi Allegati – redatti sotto forma di schede – anche se evidenziano i pericoli più ricorrenti per ogni fase operativa e ne indirizzano la sicurezza, non esonerano nessuno dall'obbligo di rispettare in ogni caso tutte le Norme di buona tecnica di esecuzione e tutti i contenuti della legislazione vigente in materia.
- Sempre per approfondire l'individuazione dei rischi, con le conseguenti valutazioni e misure di sicurezza, sono state evidenziate le "caratteristiche tipo" delle macchine operatrici e delle attrezzature che si prevede di utilizzare nel corso delle lavorazioni, fornendone anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco con le relative Schede di sicurezza con le procedure da seguire.
- Dell'impostazione data al presente «Piano di sicurezza» ogni impresa (o ditta) che sarà impegnata nelle future lavorazioni dovrà tenerne conto nella redazione del proprio «Piano operativo di sicurezza» per quanto attiene alle scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, così come espressamente richiesto dal coordinatore del presente.

Art. 11

Metodologia per la valutazione del rischio

- La valutazione del effettivo avviene associando ad ogni argomento di rischio, per ogni sorgente individuata, una probabilità di accadimento di un incidente provocato da tale sorgente ed una magnitudo di danno atteso.
- La probabilità di accadimento è fissata in tre livelli di valore numerico 1, 2 e 3, così come la magnitudo del danno atteso è fissata parimenti in tre diversi livelli di valore 1,2 e 3.
- L'entità del rischio associato ad una sorgente per ogni possibile argomento è rappresentata dal prodotto del valore della magnitudo del danno potenziale M per il valore della probabilità di accadimento P relativa a quel rischio.
- Nelle tabelle seguenti sono descritti i livelli di magnitudo e probabilità considerati.

TABELLA 1 - SCALA DELL'INDICE "M" (magnitudo del danno potenziale)

VALORE	CRITERI
1	Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi <= 3 giorni di guarigione. Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase di lavoro che può causare danni lievi a cose o persone. Sono presenti agenti biologici del gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici per ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo irritanti.
2	Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi > 3 e <= 30 giorni di guarigione. Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase di lavoro che può causare danni moderati a persone o cose e/o produrre una limitata contaminazione dell'ambiente. Sono presenti sostanze o preparati cancerogeni, agenti biologici del gruppo 2 molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili, comburenti.
3	Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili (morte, perdite anatomiche e/o funzionali). Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima prognosi > di 30 giorni di guarigione. Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase lavorativa che può causare danni gravi a persone e cose e/o produrre alta contaminazione ambientale. Sono presenti sostanze o preparati cancerogeni e tossici o molto tossici, altamente infiammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi per l'ambiente, agenti biologici dei gruppi 3 o 4.

TABELLA 2 - SCALA DELL'INDICE "P" (probabilità-frequenza eventi)

VALORE	CRITERI
1	Il fattore di rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali o sfortunate di eventi. Non sono noti o sono noti solo rari episodi già verificatisi. Non esiste una correlazione tra attività e un miglior andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni).
2	Il fattore di rischio può provocare un danno, anche se non in maniera automatica o diretta. E' noto qualche episodio, che per la tipologia considerata, ha dato luogo a danno. L'attività lavorativa comporta la necessità di intervento su attrezzature di lavoro in funzionamento. Esiste una correlazione tra attività o fattore di rischio e le anomalie dell'andamento infortunistico e/o malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni).
3	Si sono registrati danni per la tipologia considerata (incidenti, infortuni, malattie professionali). L'organizzazione lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché presenta interferenze, sovrapposizioni, incompatibilità di lavorazioni, ecc. Esiste una correlazione tra attività e/o fattore di rischio e il peggioramento dell'andamento infortunistico e/o

malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni). Sono state segnalate situazioni di rischio potenziale per danni gravi.

5. Nella figura seguente sono rappresentati su una matrice i valori di rischio per le varie combinazioni di probabilità di accadimento e magnitudo del danno potenziale.

		R		
		3	6	9
M		2	4	6
		1	2	3
			P	

LEGENDA VALORI DI RISCHIO

9	MOLTO ALTO	Area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale.
6	ALTO	Area in cui individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale.
2-4	LIEVE	Area in cui occorre verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo.
1	TRASCURABILE	Area in cui i pericoli potenziali sono sufficientemente sotto controllo.

Art. 12

Modalità di attuazione della valutazione del rumore

1. Poiché il presente Piano di sicurezza costituisce un'analisi preventiva dei rischi, la valutazione dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore non può avvenire per misurazioni dirette.
2. Pertanto, nella fase di progettazione dell'Opera in oggetto, per la valutazione preventiva dell'esposizione delle maestranze al rumore, si è fatto ricorso a dati rilevati dalle tabelle allegate alle circolari ANCE, che trattano l'argomento ed alla tabella del rumore «Industria edile e di genio civile», tratta da «Sicurezza sul lavoro INSAI - Istituto nazionale svizzero assicurazioni infortuni», in osservanza ai criteri indicati nell'art. 16 del DLgs 494/96 e nel DLgs 277/91 che recepisce la Direttiva CEE 188/86.
3. Valori desunti dall'indagine progettuale:
 - a. Lavori relativi allo scavo ed al reinterro effettuati con macchine operatrici (escavatore, pala, etc). L'esposizione quotidiana del personale addetto a queste lavorazioni può superare la soglia dei 90 dBA, pertanto questi lavoratori, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, dovranno essere sottoposti a controllo sanitario (per gli stessi lavoratori la visita è obbligatoria per le vibrazioni e scuotimento che sopportano e per le sollecitazioni del peso dinamico del martello demolitore, se utilizzato, che diventa superiore a 30 kg).
 - b. Per le restanti lavorazioni, è stato possibile ipotizzare che «l'esposizione quotidiana personale (Lep/d)» al rumore (raggruppate per mansioni omogenee) ed il limite tra gli 80 e 85 dBA non dovrebbero essere superati.
4. È opportuno ricordare che per questo livello, che di norma è ritenuto ancora tranquillo, deve essere fornita debita informazione ai lavoratori sul problema del rumore.
5. In conseguenza di ciò, i lavoratori che lo richiedono dovranno essere sottoposti a controllo sanitario, se il medico competente ne conferma l'opportunità.
6. Per i valori desunti dall'indagine progettuale risulta comunque opportuno – per tutte le lavorazioni analizzate – l'uso di DPI otoprotettori, come attività di prevenzione ai danni derivanti dal rumore.
7. Naturalmente, si raccomanda di utilizzare mezzi ed attrezzature che siano dotati di efficienti silenziatori (martelli pneumatici, motori a scoppio e diesel, ecc.).
8. Inoltre si rammenta all'impresa che ha comunque l'obbligo di monitorare il cantiere – sin dall'inizio dei lavori – procedendo a misurazioni dirette con il fonometro e ottemperando agli adempimenti necessari per rispettare il D. Lgs. 81/2008.

Art. 13

Organizzazione logistica del cantiere

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
 - a. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b. la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c. le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - d. la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - e. la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - f. l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - g. la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - h. le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
2. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
 - a. adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81;
 - b. predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 - c. curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
 - d. curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
 - e. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
 - f. curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 - g) redigono il piano operativo di sicurezza.
3. Dato l'esiguo numero di persone impiegate (n. 3 persone in media) ed il quotidiano spostamento dell'area di lavoro, sarà opportuno ricorrere ad una convenzione con strutture del posto, ove esistenti, per quanto riguarda i servizi igienico- assistenziali e mensa.

Art. 14

Rischi esterni connessi al sito e ad eventuale presenza di terzi

1. Di seguito si evidenziano i vincoli connessi ai siti in cui si andrà ad operare ed i relativi provvedimenti da adottare ai fini della sicurezza:

VINCOLI	PROVVEDIMENTO
presenza di condutture di cantiere, aeree o sotterranee	eventuali scavi saranno realizzati solo dopo aver visionato la pianta dell'area
interferenze con cantieri limitrofi	Azione di coordinamento con il responsabile dei lavori dei cantieri vicini
problemi derivanti da attività di scavi adiacenti ad edifici esistenti	Fare attenzione alla movimentazione dei mezzi ed alla esecuzione degli scavi le aree limitrofe saranno delimitate da recinzioni con divieto di accesso per il personale non addetto; eventuali scavi all'interno del cantiere saranno segnalati e protetti da recinzioni
presenza di attività lavorative in prossimità del cantiere	Bisognerà concordare con il proprietario le misure di sicurezza da adottare.
cantieri in aree occupate (ad es. cantieri all'interno di complessi industriali o aziende produttive)	le lavorazioni potrebbero interessare alcune sedi stradali; in tal caso occorrerà provvedere all'installazione di idonea segnaletica di sicurezza per il rallentamento e/o la deviazione del traffico veicolare
lavori stradali in presenza di traffico veicolare	come sopra
cantieri adiacenti a strade di grande traffico	

Art. 15

Pronto soccorso

1. In cantiere sarà sistemato un pacchetto di medicazione allestito secondo le indicazioni dell'all. 2 al DM 15.07.2003 n. 388 e sarà affisso un cartello con l'indicazione del numero telefonico del più vicino posto di pronto soccorso.
2. Il pacchetto di medicazione avrà il seguente contenuto minimo:
 - n. 2 paia di guanti sterili monouso;
 - n. 1 flacone da ml 125 di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
 - n. 1 flacone da ml 250 di soluzione fisiologica (cloruro di sodio 0,9%);
 - n. 1 compressa di garza sterile 18x40 in buste singole;
 - n. 3 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole;
 - n. 1 pinzetta da medicazione sterili monouso;
 - n. 1 confezione di cotone idrofilo;
 - n. 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;
 - n. 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5;
 - n. 1 rotolo di benda orlata alta cm 10;
 - n. 1 paio di forbici;
 - n. 1 laccio emostatico;
 - n. 1 confezione di ghiaccio pronto uso;
 - n. 1 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari.

Art. 16

Sorveglianza sanitaria e visite mediche

1. La sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal medico competente, in possesso dei titoli o requisiti di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, incaricato dall'impresa esecutrice:
 - a. nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del medesimo decreto;
 - b. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. Essa comprende:
 - a. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 - c. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi, dei quali informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore, relativi alla mansione specifica:
 - a. Idoneità;
 - b. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c. inidoneità temporanea;
 - d. inidoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità

6. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Art. 17

Informazione e formazione del personale

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione, il cui contenuto deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze, sui:
 - a. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c. sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;
 - d. sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
 - e. sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - f. sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - g. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
2. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata, il contenuto deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie, in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - a. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
3. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico, che deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, devono avvenire in occasione:
 - a. della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
 - b. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
4. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
6. I lavoratori delle imprese che svolgono attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, dovranno ricevere una adeguata informazione su:
 - a. i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
 - b. le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
 - c. le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
 - d. le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
 - e. l'esistenza del valore limite, fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, e la necessità del monitoraggio ambientale.
7. Qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite, di cui al paragrafo 6. - lett. e) precedente, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.
8. I lavoratori delle imprese esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari, il cui contenuto deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:
 - a. le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

- b. i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
 - c. le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
 - d. le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
 - e. la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 - f. le procedure di emergenza;
 - g. le procedure di decontaminazione;
 - h. l'eliminazione dei rifiuti;
 - i. la necessità della sorveglianza medica.
4. In ogni caso possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 18

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale per l'esecuzione di tutti i lavori ad eccezione degli interventi su tubazioni contenenti amianto

1. Nelle scelte progettuali è stata dedicata particolare attenzione alla possibilità di eliminare alla fonte, per quanto possibile, situazioni potenzialmente pericolose che comportano rischi per i lavoratori presenti in cantiere.
2. Per i rischi residui, potenzialmente presenti nelle singole lavorazioni programmate, nel presente Piano di sicurezza sono state adottate:
 - a. procedure di comportamento (Schede) per le varie fasi lavorative e per l'uso di macchinari ed attrezzature;
 - b. misure tecniche di prevenzione;
 - c. indicazioni su mezzi personali di protezione (DPI), conformi alle norme di cui al DLgs 475/92 e successive integrazioni e modifiche;
3. Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
4. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. In assenza di disposizioni legislative e regolamentari devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
 - a. l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
 - b. in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
6. Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte:
 - a. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
 - b. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
7. Per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Pertanto non costituiscono DPI:
 - a. gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
 - b. le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
 - c. le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
 - d. le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
 - e. i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
 - f. i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
 - g. gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

8. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni e devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
9. Il datore di lavoro:
 - a. mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
 - b. provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
 - c. fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
 - d. destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
 - e. informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
 - f. rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
 - g. stabilisce le procedure da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
 - h. assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario (per i DPI che appartengono alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito), uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Art. 19

Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale per l'esecuzione dei lavori su tubazioni contenenti amianto

1. Il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
 - a. l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
 - b. la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
 - c. l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
 - d. il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
 - e. la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
 - f. la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
2. L'amianto è un materiale inerte e non viene, pertanto, biotrasformato dal corpo umano. Ad oggi non è disponibile nessun mezzo efficace per la sua rimozione dalle cavità polmonari.
3. L'inalazione delle fibre di amianto può provocare l'asbestosi, il tumore ai polmoni ed il mesotelioma.
4. L'esposizione all'amianto può avvenire per inalazione, per ingestione e per contatto con la pelle.
5. La potenziale pericolosità dei materiali contenenti amianto dipende dalla possibilità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente e che, quindi, vengano a contatto con le persone.
6. La pericolosità dei materiali è direttamente proporzionale alla friabilità degli stessi, infatti tanto più i materiali sono friabili tanto più possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna.
7. In tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato in 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, in particolare mediante le seguenti misure:
 - a. il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
 - b. i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite suddetto;
 - c. l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione;
 - d. i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
 - e. tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
 - f. l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

- g. i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
8. Al fine di garantire il rispetto del valore limite di cui al comma precedente e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, occorrerà effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui all'articolo 249 - comma 2, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi..

Art. 20 Segnaletica di sicurezza

1. Per segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: si intende una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.
2. Si fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva.
3. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
4. Il datore di lavoro provvede affinché:
 - a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
 - b. i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.
5. Si riportano di seguito i cartelli ritenuti indispensabili:

DURANTE I LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO





Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso

DURANTE I LAVORI IN GENERE



Casco di protezione obbligatorio



Protezione obbligatoria dell'udito
Lavoro con macchine operatrici



Guanti di protezione obbligatori



Calzature di sicurezza obbligatorie



Carichi sospesi



Pericolo generico



Caduta con dislivello



Estintore

6. Adeguata segnaletica sarà esposta anche sui mezzi di trasporto, presso macchinari fissi e quadri elettrici.

Art. 21

Norme antincendio ed evacuazione

1. Il pericolo d'incendio è costituito quasi esclusivamente dalla presenza di erba e sterpaglia secca durante i lavori di saldatura su tubazioni in acciaio nelle stagioni estive.
2. Nelle allegate schede di sicurezza sono evidenziate tutte le precauzioni da effettuare al fine di ridurre il rischio di incendio.
3. Per l'intervento immediato in caso di incendio si ritiene necessaria la presenza nelle immediate vicinanze della zona di lavoro, di almeno due estintori a polvere chimica da 6 Kg cadauno aventi classe di spegnimento B-C.
4. Poiché non sono previsti turni di lavoro notturno, non occorrono particolari luci di emergenza per le aree adibite a cantiere, ma svolgeranno analoga funzione alcune lampade portatili.
5. La redazione del «Piano di emergenza» di cui al DLgs 81/2008, vista la relativa entità e la natura dei lavori da svolgere, può essere ridotta ad alcune indicazioni elementari sulla:
 - nomina del responsabile della gestione dell'emergenza e di un suo sostituto;
 - misure di prevenzione adottate;
 - salvaguardia ed evacuazione delle persone;
 - messa in sicurezza, a fine giornata lavorativa, degli impianti ed attrezzature presenti sul cantiere;
 - procedure per l'estinzione di piccoli focolai d'incendio o per la chiamata dei servizi di soccorso.

Art. 22

Coordinamento tra imprese, eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi

1. Tutte le ditte che contribuiranno ai lavori relativi alla manutenzione straordinaria dovranno accettare il presente Piano di sicurezza (e le eventuali successive integrazioni), sottoscrivendolo prima dell'inizio dei lavori; e, per quanto riguarda le loro fasi di lavoro, esse dovranno integrarlo con un Piano particolare (che però non può essere in contrasto con il presente).

2. L'impresa principale, che gestisce il cantiere, avrà il compito e la responsabilità di informare chiunque graviti nell'area del cantiere dell'obbligo di prendere visione e rispettare i contenuti del presente Piano di sicurezza e delle eventuali successive integrazioni; con lo scopo preminente di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro da interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose.
3. Il coordinatore in materia di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, avendo l'obbligo di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, procederà avvalendosi anche di specifiche e mirate «Riunioni di coordinamento» (convocandole preliminarmente e nel corso delle lavorazioni programmate, con la frequenza che egli stesso riterrà opportuno adottare).
4. Si rammenta all'impresa e a tutte le ditte che contribuiranno alla manutenzione straordinaria, che con l'accettazione del presente Piano di sicurezza (e le eventuali successive integrazioni) sottoscrivono anche che, per l'inosservanza delle Norme vigenti in generale e per i contenuti del Piano di sicurezza in particolare, lo stesso coordinatore potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni.
5. In particolare, con Ordini di servizio egli potrà provvedere a:
 - diffide al rispetto delle norme;
 - richieste di allontanamento della ditta o del lavoratore recidivo;
 - sospendere le Fasi di lavoro interessate, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
6. L'impresa principale e le altre le ditte che contribuiranno alla manutenzione straordinaria dovranno tener conto che anche i fornitori esterni ed i visitatori costituiscono potenziali pericoli attivi e passivi per cui sarà opportuno che nel corso dei lavori siano coordinate le presenze in cantiere.

Art. 23

Attribuzioni delle responsabilità in materia di sicurezza

1. L'attribuzione delle responsabilità e dei compiti in materia di sicurezza è uno dei cardini fondamentali per armonizzare la conduzione dei lavori nel cantiere e per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.
2. Della stessa importanza è la divulgazione dei compiti e delle responsabilità di ogni componente l'organico del cantiere; essa dovrà avvenire utilizzando, tra l'altro, le riunioni per la Formazione ed informazione del personale, una corretta informazione mediante cartelli e la distribuzione di Opuscoli (se necessario anche differenziati per categorie di lavoro) contenenti almeno:
 - l'organigramma del cantiere;
 - le competenze dei responsabili del cantiere e dei referenti per la sicurezza;
 - le competenze e gli obblighi delle maestranze;
 - l'informazione dei rischi esistenti in cantiere, con particolari riferimenti alle mansioni affidate ed alle fasi lavorative in atto;
 - le indicazioni di carattere generali quali il divieto di iniziare o proseguire i lavori quando siano carenti le misure di sicurezza e quando non siano rispettate le disposizioni operative delle varie fasi lavorative programmate e le informazioni sui luoghi di lavoro al servizio del cantiere.
3. Le competenze e gli obblighi dei responsabili di cantiere con compiti relativi alla sicurezza verranno formalizzate con specifiche deleghe personali prima dell'inizio dei lavori, sia per quanto riguarda l'impresa principale, sia per le ditte e lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori.
4. Si riportano comunque – a titolo di indirizzo, informativo e non esaustivo – i compiti più importanti delle seguenti figure che saranno presenti nell'Organigramma di cantiere, per l'impresa principale.
 - a. Direttore di cantiere (e responsabile per la sicurezza):
 - ha la responsabilità della gestione tecnico-esecutiva dei lavori e del Piano di sicurezza che, nell'ambito della «Formazione ed informazione», illustrerà a tutto il personale dipendente ed a tutte le persone che saranno comunque coinvolte nel processo delle lavorazioni.
 - predisporrà, vigilerà e verificherà affinché il capo cantiere, i preposti, le maestranze e quanti altri saranno impegnati nella realizzazione dei lavori, eseguano i lavori nel rispetto del presente Piano di sicurezza e delle leggi vigenti, del Progetto e delle norme di buona tecnica.
 - istruirà il capo cantiere con tutte le informazioni necessarie alla esecuzione dei lavori in sicurezza e disporrà per l'utilizzo di mezzi, attrezzi e materiali.
 - b. Capo cantiere:
 - presiederà all'esecuzione delle fasi lavorative nel cantiere vigilando affinché i lavori vengano eseguiti correttamente e senza rischi particolari o non sufficientemente programmati.
 - fornirà ai preposti le istruzioni necessarie per svolgere i lavori in sicurezza.
 - disporrà affinché tutte le macchine e le attrezzature siano utilizzate correttamente e mantenute in efficienza.
 - provvederà affinché sia costantemente aggiornata la segnaletica di sicurezza nel cantiere.

- c. Preposti (assistenti e capi squadra):
 - presiederanno all'esecuzione di singole fasi lavorative in ottemperanza alle disposizioni del capo cantiere, vigilando affinché i lavori vengano eseguiti dalle maestranze correttamente e senza iniziative personali che possano modificare le disposizioni impartite per la sicurezza.
 - d. Maestranze:
 - sono tenute all'osservanza di tutti gli obblighi e doveri posti a carico dei lavoratori dalle norme di legge e ad attuare tutte le disposizioni ed istruzioni ricevute dal preposto incaricato, dal capo cantiere e dal direttore di cantiere.
 - devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione ricevuti in dotazione personale e quelli forniti di volta in volta per lavori particolari.
 - non devono rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza ma segnalare al diretto superiore le eventuali anomalie o insufficienze riscontrate.
5. Altre figure coinvolte nella responsabilità della sicurezza, nel cantiere:
- a. Responsabili di altre ditte e lavoratori autonomi:
 - debbono cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (oltre che fornendo al coordinatore per l'esecuzione i propri Piani operativi per la sicurezza), anche informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i diversi lavori.
 - la responsabilità diretta si estende inoltre a tutti i rischi specifici propri dell'attività lavorativa che svolgono.
 - b. Coordinatore per l'esecuzione:
 - il coordinatore per l'esecuzione promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di tutte le imprese, ditte e lavoratori autonomi che saranno presenti sui lavori.

Art. 24

Stima dei costi della sicurezza

1. In questo lavoro i costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti e alle attrezzature, per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché per il rispetto delle altre prescrizioni del presente «Piano» sono stati stimati ed evidenziati in **€ 616,40** oltre I.V.A.. Essi sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici, in analogia a quanto stabilito per i lavori pubblici nell'articolo 131 del D. Lgs. n. 163/2006. Per gli oneri di sicurezza legati alla limitazione della diffusione del contagio da covid-19, questi sono stati stimati in **Euro 772,17** oltre I.V.A.
2. Nei costi di cui sopra, indicati nella distinta dei capitoli di spesa relativi alle lavorazioni in oggetto, sono stati stimati i costi:
 - a. degli apprestamenti previsti nel PSC;
 - b. delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
 - c. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
 - d. dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
 - e. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
 - f. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
 - g. delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
3. Risulta quindi chiaro che, anche a fronte dell'importo stimato, sono a carico dell'appaltatore le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità alle maestranze, alle persone in generale addette ai lavori stessi ed a terzi; inoltre sono a carico dello stesso appaltatore tutti i provvedimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati.
4. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

5. **Suddivisione per raggruppamenti**
 La suddivisione per raggruppamenti di seguito riportata è stata inserita al solo scopo di contribuire a verificare se, nell'ottica della sicurezza, gli importi possono essere ritenuti (in linea di massima) equilibrati e tali da non creare evidenti scompensi organizzativo-tecnico-gestionali nella realizzazione dell'Opera.
 Nella convinzione che ribassi anomali, comprimendo eccessivamente alcune delle componenti evidenziate, condizionano la sicurezza del cantiere.
- | | | |
|---|---------------|--------------|
| - Costi della mano d'opera | 20 % | circa |
| - Costo di prestazioni e noli vari | 40 % | circa |
| - Costi dei materiali | 35 % | circa |
| <i>(Nei tre costi sopra indicati sono inclusi gli utili e le spese generali dell'Impresa)</i> | | |
| - Costi della sicurezza (non comprimibili per definizione) | 5 % | circa |
| | Totale | 100 % |
6. **Elementi di stima evidenziati tra i costi della sicurezza, inclusi nell'ammontare dei lavori a misura e dei lavori compensati a corpo (che saranno liquidati all'impresa principale ed alle altre ditte e lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori):**
- formazione ed informazione collettiva ed individuale dei lavoratori in materia di salute e sicurezza richiesta per la specificità del cantiere:
 - partecipazione alle riunioni di coordinamento previste dal presente «Piano», secondo quanto stabilito dal coordinatore per la sicurezza;
 - costi relativi ad attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori di altre ditte e lavoratori autonomi che utilizzino impianti ed attrezzature di uso comune, ma di proprietà dell'impresa principale ed alla formazione per i lavori su materiali contenenti amianto;
 - dispositivi di protezione collettiva richiesti per la specificità del cantiere.
 - e, percentualmente, in rapporto alla durata del lavoro ed alla vita di macchinari, attrezzature, segnaletica, DPI, ecc.:
 - apprestamenti e monitoraggio per interventi su materiali contenenti amianto;
 - programma sanitario; costo delle visite mediche; costi dei presidi sanitari;
 - dispositivi di protezione individuale;
 - quota parte delle spese di manutenzione e revisione di mezzi, macchinari, attrezzature ed impianti da attribuire al miglioramento della sicurezza;
 - costi della segnaletica di cantiere;
 - costi vari, definiti forfettariamente.
7. **Costi extra per il committente:**
- Coordinamento per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, monitoraggio, compilazione dei Piani di sicurezza.

Art. 25 Indice delle schede di sicurezza

ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALLE APPARECCHIATURE ED ATTREZZI

Codice scheda	Apparecchiatura - attrezzo
A 01	Autocarro e Autocarro con gru
A 02	Utensili manuali

ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ

Codice scheda	Attività
I 01	Rimozione e trasporto in discarica di tubo in cemento contenente amianto

ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALLE MANSIONI - ATTIVITÀ

Codice scheda	Attività - mansione
M 01	Autista
M 02	Operaio comune e/o specializzato

Art. 26 Valutazione dei rischi

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE APPARECCHIATURE ED ATTREZZI

M X P = R	Apparecchiatura - attrezzo	
3 X 2 = 6	Autocarro e Autocarro con gru	Rischio alto
3 X 2 = 6	Utensili manuali	Rischio alto

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ

M X P = R

Attività

3 X 3 = 9

Rimozione e trasporto in discarica di tubo in cemento contenente amianto

Rischio molto alto

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE MANSIONI - ATTIVITÀ

M X P = R

Attività - mansione

3 X 2 = 6

Autista

Rischio alto

3 X 2 = 6

Operaio comune e/o specializzato

Rischio alto

Art. 27

Schede di sicurezza – apparecchiature ed attrezzi

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE APPARECCHIATURE E ATTREZZI					
CODICE SCHEDA	APPARECCHIATURA ATTREZZO	RIFERIMENTI NORMATIVI	RISCHI PRINCIPALI	DPI	CONSIGLI UTILI
A 01	AUTOCARRO E AUTO-CARRO CON GRU	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 81/2008 - Dirett. CEE 392/89 - Codici e disposizioni di circolazione stradale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urti, colpi, impatti, compressioni 2. Cesoiamento, stritolamento 3. Oli minerali e derivati 4. Incendio 	<ul style="list-style-type: none"> - Guanti - Indumenti protettivi - Scarpe di sicurezza 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare l'efficienza del mezzo prima dell'uso (luci, freni, ecc.) 2. Non trasportare persone all'interno del cassone 3. Adeguare la velocità a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro 4. Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata 5. Non superare la portata massima 6. Non superare l'ingombro massimo 7. Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto 8. Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde 9. Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE APPARECCHIATURE E ATTREZZI					
CODICE SCHEDA	APPARECCHIATURA ATTREZZO	RIFERIMENTI NORMATIVI	RISCHI PRINCIPALI	DPI	CONSIGLI UTILI
A 02	UTENSILI MANUALI	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 81/2008 - Norme UNI - Norme DIN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urti, colpi, impatti, compressioni 2. Punture, tagli, abrasioni 3. Lesioni, contusioni, ferite 	<ul style="list-style-type: none"> - Guanti - Scarpe di sicurezza - Casco - Occhiali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che l'utensile non sia deteriorato 2. Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 3. Controllare il corretto fissaggio dei manici 4. Selezionare il tipo di utensile adatto all'impiego 5. Impugnare saldamente l'utensile 6. Assumere una corretta posizione stabile 7. Non abbandonare gli utensili ed assicurarsi contro una eventuale caduta dall'alto 8. Indossare indumenti aderenti al corpo: sono tassativamente vietate sciarpe, cinturini, anelli o bracciali (Art. 378 DPR 547/55) 9. Presentare la dovuta attenzione nel trasporto di utensili a manico lungo 10. Evitare di dirigere l'utensile in direzione del proprio corpo o, peggio, di altri lavoratori

Art. 28
Schede di sicurezza – attività

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA'					
CODICE SCHEDA	ATTIVITA'	RIFERIMENTI NORMATIVI	RISCHI PRINCIPALI	DPI	CONSIGLI UTILI
I 01	RIMOZIONE E TRASPORTO IN DISCARICA DI UN TUBO INTERRATO IN CEMENTO CONTENENTE AMIANTO	<ul style="list-style-type: none"> - DPR 915/82 - D.L. 12.07.90 - L. 257/92 - DPR 08.08.94 - D.M. 06.09.94 - Circ. 23/91 - Circ. 7/95 - D.L. 114/95 - D.M. 26.10.95 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rilascio fibre di amianto 2. Urti, colpi, impatti, compressioni 3. Scivolamenti, cadute a livello 4. Esposizione al rumore 5. Sganciamento per difettosità dell'imbrocatura 6. Punture, tagli, abrasioni 7. Lesioni, contusioni, ferite 	<ul style="list-style-type: none"> - Semimaschera munita di filtri antiaerosol di classe P3 (per polveri, fumi e nebbie tossici o molto tossici) - Tuta protettiva del tipo Tyvek (tessuto a non trattenere fibre) munita di cappuccio e copriscarpe - Occhiali aventi protezioni da gas e polveri fini - Guanti per la protezione chimica - Scarpe di sicurezza - Casco - Attrezzatura a disposizione: - aspiratore con filtri ad efficienza HEPA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una volta messo a nudo il tubo verificare lo stato di conservazione 2. Recuperare manualmente eventuali pezzi rotti o sfidi e depositarli in contenitori di materiale plastico, avendo cura di non superare il peso di 20-30 kg, sigillarlo ed etichettarlo a fine lavoro 3. Assicurarsi che il tubo da rimuovere sia sempre tenuto umido 4. Imbracare il tubo in modo sicuro al fine di evitare rotture dello stesso per caduta 5. Depositare il tubo in una zona pianeggiante che non dia pericoli di scivolamento per il successivo imbastaggio, carico e trasporto in discarica. 6. A fine lavoro depositare la tuta in una cuffia di polietilene per il successivo smaltimento in discarica autorizzata

Art. 29

Schede di sicurezza – mansioni ed attività

UTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE MANSIONI ED ATTIVITA'					
CODICE SCHEDA	MANSIONI DELL'ADDETTO	ATTIVITA'	RISCHI PRINCIPALI	DPI	SORVEGLIANZA SANITARIA
M 01	AUTISTA	Percorso dal fronte alla discarica Trasporti in genere Manutenzione Pause tecniche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seppellimento, spro-fondamento 2. Vibrazioni 3. Scivolamento, ca-dute a livello 4. Movimentazione ma-nuale carichi 5. caduta materiali dall'alto 6. Polveri, fibre 7. oli minerali e derivati <p>Rumore</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Casco - Guanti - Indumenti protettivi - Protettori auricolari - Scarpe di sicurezza - Occhiali - Mascherino antipol-vere 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visita generale preassuntiva 2. Vaccinazione antitetanica 3. Controllo periodico per: <ul style="list-style-type: none"> - attitudine - esposizione vibrazioni - esposizione rumore - gas, vapori, fumi e nebbie - allergeni - esposizione polveri

UTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE MANSIONI ED ATTIVITA'					
CODICE SCHEDA	MANSIONI DELL'ADDETTO	ATTIVITA'	RISCHI PRINCIPALI	DPI	SORVEGLIANZA SANITARIA
M 02	OPERAIO COMUNE e SPECIALIZZATO	<ul style="list-style-type: none"> - Scavo con attrezzi manuali - Movimentazione materiali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seppellimento, sprofondamento 2. Urti, colpi, impatti, compressioni 3. Scivolamenti, cadute a livello 4. Movimentazione manuale carichi 5. Caduta materiali dall'alto 6. Polveri, fibre Rumore 	<ul style="list-style-type: none"> - Casco - Guanti - Indumenti protettivi - Protettori auricolari - Scarpe di sicurezza - Occhiali - Mascherino antipolvere 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visita generale preassuntiva 2. Vaccinazione antitetanica 3. Controllo periodico per: 4. esposizione vibrazioni 5. esposizione rumore 6. esposizione polveri, fibre movimentazione carichi

Art. 30 – Misure di contenimento della diffusione del covid-19

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

L'obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

MISURE GENERALI

Si prescrive che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;
- siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere; Oltre a quanto previsto dal DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

MODALITA' DI INFORMAZIONE E DI COMPORTAMENTO

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati (all'interno dei locali ufficio/spogliatoio - vedi lay-out di cantiere allegato) appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

A tal proposito sono state previste somme all'interno della stima dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso per la fornitura di apposita cartellonistica con indicazione e informazione sulle procedure per evitare la diffusione del contagio da covid-19.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota (*) - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione

individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

Nota (*)

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni questi dovranno rispettare le viabilità di ingresso e uscita così come indicate nel lay-out allegato al seguente piano di sicurezza e coordinamento, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere. Se necessario si procederà ad una sanificazione del mezzo esterno che entra in cantiere;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno saranno installati servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente;
- Anche l'accesso dei mezzi per il trasporto del personale interno dovranno essere sottoposti ad idonea sanificazione.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;
- la sanificazione dei locali mensa/spogliatoi avverrà mensilmente; mentre la sanificazione dei bagni avverrà n.2 volte al mese e per tutto il periodo della durata dei lavori;
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente PSC è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS;
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi

del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno mensile ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.